

Documento ad uso esclusivo di agenzia,  
senza valore contrattuale

R.C. Rischi Diversi

0720791653 Agenzia

**BOZZA DI POLIZZA**

Numero **11761**  
 Agenzia **VIGONZA 826**  
 Canale Distribuzione **RP SEVERAL S.P.A.**

**DATI DEL CONTRAENTE**

Ragione Sociale **ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICASPERIMENTALE – OGS**  
 Partita Iva **00055590327**  
 Indirizzo **LOCALITA' BORGO GROTTA GIGANTE 42 C**  
 Comune **SGONICO** Provincia **TS** C.A.P. **34010**

**DATI DI BOZZA**

Effetto Ore **24:00** del **31/08/2024** Scadenza Ore **24** del **31/12/2027** Durata Anni **3** Mesi **4** Giorni **0**  
 1° Quietanza **31/12/2024** Data rescindibilità **\*\*\*\*\*** Periodo di mora **30**  
 Frazionamento **annuale**  
 Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

**PREMIO ANNUO DI POLIZZA**

Premio lordo annuo di polizza **€ 800,00** di cui imposte **€ 145,62**  
 Premio lordo annuo di polizza **€ 800,00** di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte **€ 145,62**

**PREMIO RATA INIZIALE**

Imponibile **€ 218,39** Imposte **€ 48,61** Totale **€ 267,00**

**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

Imponibile **€ 654,38** Imposte **€ 145,62** Totale **€ 800,00**

Sconto durata poliennale ex L. 99/09: 5%. A fronte di tale riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata anche anticipatamente, rispetto alla scadenza indicata in polizza, solo se sono trascorsi i primi cinque anni di durata contrattuale.

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Indirizzo **LOCALITA' BORGO GROTTA GIGANTE, 42 C**  
 Comune **SGONICO**  
 C.A.P. **34010**  
 Provincia **TS**

**GARANZIE PRESTATE****SEZIONE R.C. DIVERSI**

Prima rata	<b>€ 218,39</b>	Rate successive	<b>€ 654,38</b>	Imponibile annuo	<b>€ 654,38</b>
<b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>				Imponibile annuo	<b>€ 327,57</b>
Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose		<b>€ 5.000.000,00 / 5.000.000,00 / 5.000.000,00</b>			
Parametri		<b>fatturato servizio</b>			
Valore		<b>1037488,8</b>			
Tasso		<b>0,315</b>			
Unità di Misura		<b>Tasso per 1.000</b>			
Premio Anticipato di Polizza		<b>€ 326,81</b>			
Regolazione Premio		<b>NO</b>			
<b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO</b>				Imponibile annuo	<b>€ 326,81</b>
Massimale per Sinistro/per Persona		<b>€ 3.000.000,00 / 1.000.000,00</b>			
Parametri		<b>fatturato servizio</b>			
Valore		<b>1037488,8</b>			
Tasso		<b>0,315</b>			
Unità di Misura		<b>Tasso per 1.000</b>			
Premio Anticipato di Polizza		<b>€ 326,81</b>			
Regolazione Premio		<b>NO</b>			

**CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005)**

**FERMO IL RESTO**

**835 - Descrizione del rischio**

Attività oggetto dell'appalto:

Attività di monitoraggio ambientale offshore volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico in mare delle acque di produzione e dalla reiniezione in unità geologica delle piattaforme di estrazione offshore. L'attività, nel suo complesso, verrà svolta dalla RTI che comprende, oltre a OGS, anche Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR-IRBIM)/ Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – CoNISMa/ AGROLAB Italia S.r.l./ Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" (CIBM)/ Università Politecnica delle Marche.

Luogo di esecuzione: sede OGS

Committente: Eni S.p.A. – Direzione Generale Natural Resources, qui rappresentata da Eni Rewind S.p.A., con sede legale, Direzione ed Uffici in Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale i.v. 101.755.495,30, Codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione: 09702540155 del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza –Lodi.

**2700 - Proroga termini di pagamento del premio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora

**18127 - Area Riservata – Programma Fidelizzazione**

Gentile Cliente,

la informiamo che le è stato inviato un SMS e/o una mail con il PIN (Personal Identification Number) provvisorio, utile alla registrazione all'Area Riservata dei Clienti Vittoria Assicurazioni e all'iscrizione al programma di fidelizzazione della Compagnia (\*).

Qualora nei nostri archivi non fosse disponibile nemmeno uno dei suoi contatti fra l'indirizzo mail e il numero di cellulare, il PIN Le verrà consegnato direttamente dalla Sua Agenzia. Per completare la registrazione basterà accedere al sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), cliccare su AREA RISERVATA ed accedere come cliente già registrato (pulsante ACCEDI). La stessa operazione potrà essere effettuata in mobilità utilizzando la nostra App MyVittoria, scaricabile gratuitamente dai principali Store di applicazioni mobile. Per ragioni di sicurezza al primo accesso le verrà richiesto modificare il PIN provvisorio con una nuova password personale.

Il PIN ha una durata di tre mesi trascorsi i quali, per una questione di sicurezza, ne verrà generato uno nuovo che le comunicheremo con le stesse modalità indicate sopra.

Entrando in Area Riservata sia da web che da APP potrà visualizzare anche il programma di fidelizzazione della Compagnia, grazie al quale avrà accesso ad una infinità di vantaggi e sconti.

(\* Le persone giuridiche, i dipendenti di Direzione ed i collaboratori/dipendenti delle Agenzie Vittoria non avranno accesso al programma di fidelizzazione della Compagnia.

**42678 - Condizioni Aggiuntive Art.5 (sempre operanti)**

**5.11 - Rischio Pandemia/Epidemia**

Qualora l'attività assicurata comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, complementari, temporanee anche se svolte da terzi ma comunque organizzate e/o di cui l'Assicurato/Contraente sia committente, che abbiano come oggetto:

- la gestione di case di riposo, case residenze, case vacanze, centri anche diurno di assistenza alle persone anche domiciliari;
- poliambulatori, laboratori prelievi e di analisi – diagnosi, gabinetti e/o studi medici;
- scuole di qualsiasi grado e istruzione, atenei, università, asili di infanzia e nido e altri similari attività di istruzione;
- sale cinematografiche, teatri, sale gioco;
- associazioni di qualunque natura che svolgono ovunque attività socio sanitaria e/o assistenziale;
- attività danzanti, discoteche, balere, sale da ballo, ed in genere attività di intrattenimento in genere, tutte anche se svolte all'aperto;
- manifestazioni temporanee, fiere, mostre, eventi e meeting, tutte di qualsiasi genere e ovunque svolgentisi;

la presente Assicurazione, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie.

Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.

L' esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.

La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

#### **51849 - Esclusione per sanzioni ed embarghi**

Vittoria Assicurazioni non è tenuta a prestare coperture, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se tali coperture, risarcimenti o prestazioni possono esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsiasi forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA e Regno Unito.

#### **508 - Clausola Broker**

Il Contraente e/o Assicurato, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile RP SEVERAL SPA la quale agisce in qualità di Broker ai sensi delle leggi vigenti. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti per conto del Contraente e/o Assicurato dal Broker di cui sopra il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli atti interruttivi della prescrizione, debbono essere trasmesse, dal Contraente e/o Assicurato alla Società Delegataria e viceversa, direttamente o tramite il Broker designato. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

#### **539 - Abrogazione tacito rinnovo**

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 31/12/2027, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

#### **1324 - Pattuizioni Particolari**

##### **1. FRANCHIGIA FRONTALE**

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di € 1.000,00 per ciascun sinistro.

##### **2. ATTIVITA' LAVORI IN ATI**

Premesso che l'Assicurato può partecipare ad attività/lavori in Ati, in nessun caso la presente polizza coprirà la responsabilità in solido delle altre aziende che costituiscono l'associazione temporanea.

##### **3. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

La condizione 3.8 delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., si intende annullato e così sostituito:

Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente:

il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;

quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da Soci a responsabilità illimitata o da Amministratori, che non siano legali rappresentanti dell'impresa o dai loro familiari, a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta sul Modulo di polizza;

i dipendenti del Contraente soggetti all'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L. che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona subordinata al Contraente che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesioni personali:

- i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;

- i subappaltatori, coappaltatori e coloro che eseguono attività manuale non subordinata, per conto del Contraente.

##### **4. PERSONE CONSIDERATE TERZI**

Ad integrazione di quanto indicato al precedente punto, si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi, nei confronti del Contraente, anche i coappaltatori e/o subappaltatori del Contraente.

##### **5. QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI**

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

##### **6. COAPPALTATORI E/O SUBAPPALTATORI**

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei subappaltatori e dei coappaltatori per danni cagionati a terzi.

##### **7. COESISTENZA DI ALTRA ASSICURAZIONE PER I SUBAPPALTATORI**

Quando per i rischi previsti dal presente contratto esista una contemporanea e valida assicurazione a favore dei subappaltatori, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (cioè in eccedenza) rispetto all'indennizzo previsto da tale copertura.

##### **8. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di committente (anche in via solidale) per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri soggetti che direttamente o indirettamente contribuiscono all'attività

(comprese ditte di pulizia, addetti al carico e scarico, stagisti, tirocinanti, e simili), inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di veicoli a motore compresi ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

Â· alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;

Â· non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

#### 9. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DI ENI SPA

La Società rinuncia ad azioni di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti di ENI SPA e delle società controllate direttamente o indirettamente da Eni SpA.

Fermo ed invariato il resto.